

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CACCIA E PESCA 1 aprile 2014, n. 251

Regolamento (CE) n. 1198/2006 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 - Asse IV - Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca". Approvazione nuovo Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppo d'Azione Costiero "Adriatico - Salentino".

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO CACCIA E PESCA**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006;

Visto il Reg. (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) n. 498/2007;

Visto il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca comprende la strategia di attuazione della politica comunitaria della pesca sul territorio nazionale - luglio 2007;

Visto il Vademecum FEP della Commissione europea (C.E.) del 26 marzo 2007 contenente gli

orientamenti per la predisposizione dei Programmi Operativi;

Visto il Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11/11/2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19/12/2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del FEP in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 tra il Mi.P.A.A.F./Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza del 18 settembre 2008. come successivamente modificato, pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27/11/08;

Viste le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 del 20/05/09, adottate con Decreto Direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (MIPAAF) n. 50 del 09/09/09;

Visti i Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, approvato con D.D. della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (MIPAAF) n. 21 del 26 /03/10;

Vista la Nota metodologica per l'attuazione dell'Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Programma FEP 2007-2013 del MiPAAF approvata in sede di C.d.S. nella seduta del 20/02/12;

Vista la D.G.R. n. 1149/09-Piano di attuazione regionale del Programma Operativo (PO) 2007/2013 della Pesca (FEP) - Organigramma gerarchico dell'Organismo intermedio (O.I.) Regione Puglia - che individua le strutture e nomina i referenti regionali ed i responsabili di asse e misura;

Vista la Convenzione stipulata in data 01/03/10 tra l'Autorità di Gestione(A.d.G.) MiPAAF - ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio della Regione Puglia;

Visto il D.M. n. 13 del 21/04/2010 con cui è stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'A.d.G. del P.O. FEP 2007-2013;

Vista la D.D. n. 571 del 06/12/2012 con cui è stato adottato il Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Puglia del PO FEP 2007/2013;

Visto la Misura 4.1 relativa allo "Sviluppo sostenibile zone di pesca", che, ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e degli artt. 21-25 del Reg. CE 498/2007, la Regione gestisce in qualità di O.1.;

Vista la D.D. n. 12 del 31/01/11 con cui è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo relativo alla Misura 4.1, pubblicato sul BURP n. 29 del 24/02/11;

Vista la D.D. n. 32 del 29/03/2011, pubblicata sul BURP n. 47 del 31/03/2011 e successiva D.D. n. 59 del 13/06/2011, pubblicata sul BURP n. 94 del 16/06/2011, con cui si è provveduto alla proroga dei termini per la presentazione delle domande al 24 agosto 2011;

Vista la DD n. 14 del 06/02/2012 con cui è stata impegnata, ad integrazione, l'ulteriore somma per gli investimenti di cui trattasi;

Vista la DD n. 92 del 21/06/2012 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei GAC e pubblicata sul BURP n. 93 del 28/06/12;

Visto che al punto 11 del bando di cui sopra, è prevista la stipula di una convenzione che regoli i rapporti tra i Gruppi d'Azione Costieri (GAC) e la Regione per l'attuazione dei Piani di Sviluppo Costiero (PSC) nell'ambito della Mis. 4.1 - finanziati con risorse rivenienti dal PO FEP 2007-2013;

Sulla base dell'istruttoria espletata sugli atti d'Ufficio dal Responsabile dell'Asse IVP.O. FEP 2007/2013 e della Relazione predisposta dallo stesso, letta e confermata dal Dirigente dell'Ufficio "Pesca" dalla quale emerge quanto segue:

La C.E. con nota Ref. Ares (2013) 3240395 del 14/10/13, inviata a ll'A.d.G.- MiPAAF - Direzione Generale per la Pesca e l'Acquacoltura, ha rappre-

sentato delle problematiche riguardo al ruolo dei GAC nel sistema di gestione e controllo del PO FEP; in particolare ha rilevato che, avendo la Regione delegato uno dei punti indicati nella predetta nota della C. E. quale "la valutazione, la selezione e l'approvazione formale del progetto e l'emissione della lettera di finanziamento al beneficiario finale", il GAC risulterebbe designato come Organismo Intermedio (O.1.). Attesa, pertanto la necessità di dover chiarire l'equivoco relativo alla individuazione dell'O.1. e che ad oggi l'Amministrazione ha ritenuto di definire la Regione quale O.1., è necessario rivedere il ruolo del GAC e sostituire integralmente la Convenzione N. 014352 di rep. del 6/11/12, registrata all'Agenzia delle Entrate il 13/11/12 al N. 27788.

E' pertanto necessario approvare il nuovo Schema di Convenzione, allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante; con la sottoscrizione e conseguente piena efficacia della nuova Convenzione, decade la precedente di cui sopra.

Nella nuova Convenzione sono stati rivisti i ruoli, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità delle Parti e sono state modificate alcune clausole rispetto alla prima ma non i relativi finanziamenti.

Per quanto sopra riportato

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale, in quanto per l'attuazione dell'iniziativa di cui trattasi è stata già impegnata la somma con le D.D. n. 12 del 31/01/11 e n. 14 del 06/02/2012.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il nuovo Schema di Convenzione (allegato 1) composto da n. 19 facciate parte della presente Determinazione;
- di sostituire e dichiarare decaduta la Convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia ed il GAC "ADRIATICO-SALENTINO" n. 014352 di rep. del 6/11/12, registrata all'Agenzia delle Entrate il 13/11/12 al N. 27788;
- di sottoscrivere la Convenzione da stipularsi tra la Regione Puglia, in persona del Dirigente del Servizio "Caccia e Pesca", nonché R.A.d.G. (Referente

Autorità di Gestione), ed il rappresentante legale del GAC Adriatico Salentino - S.c.a r.l. - Via Fratelli Bandiera, snc - 73030 CASTRO (LE);

- di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di incaricare il Responsabile della Misura "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" di notificare al GAC beneficiario copia del presente Atto, tramite invio anche a mezzo PEC.

Il presente atto:

- è composto da n. 6 (sei) facciate e di un allegato composto di n. 19 (diciannove) facciate ed adottato in un unico originale;
- sarà conservato e custodito presso il Servizio di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso Servizio;
- sarà inviato in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale ed all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari;
- sarà reso pubblico, mediante affissione all'Albo del Servizio Caccia e Pesca nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente del
Servizio Caccia e Pesca
Ing. Gennaro Russo

ALLEGATO n. 1

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

fra

REGIONE PUGLIA

C.F. 80017210727

Assessorato alle Risorse Agroalimentari**Area Politiche per lo Sviluppo Rurale****Servizio Caccia e Pesca**

Via Paolo Lembo, 38/F

70126 BARI

rappresentata dall'Ing. Gennaro Russo - Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, in qualità di Referente
Autorità di Gestione PO FEP 2007/2013

e

Gruppo d'Azione Costiero (GAC) ADRIATICO SALENTINO Scarl**Zona di Pesca** Vernole, Melendugno, Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, DisoP.IVA 04418110757SEDE CASTRO Via F.lli Bandiera, snc Cap 73030rappresentato dal Legale rappresentante Dott. Francesco PACELLA**Codice di progetto:** 04/SZ/2011

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2014, presso la sede della Regione Puglia,
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Caccia e Pesca – Bari, Via Paolo Lembo, n. 38/F, sono
convenuti:

la Regione Puglia (C.F.: 80017210727), Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Caccia e Pesca,
rappresentata dall'Ing. Gennaro Russo - Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, in qualità di Referente
Autorità di Gestione (di seguito RAdG) pro tempore per l'attuazione PO FEP 2007-2013, elettivamente
domiciliato per la carica presso gli Uffici della Regione Puglia, con sede in Bari Via Paolo Lembo, n. 38/F CAP
70126

e

il Gruppo di Azione Costiera (di seguito GAC) denominazione ADRIATICO SALENTINO Scarl
rappresentato dal Dott. Francesco PACELLA, C.F./P. IVA del G A C: 04418110757, in qualità di legale
rappresentante pro tempore, (ovvero) in forza dei poteri conferiti con atto 2488/1T del 18/08/2011 ,
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale, sita in Castro cap. 73030, via F.lli Bandiera snc.

Premesso che:

1) Il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, agli artt.
43, 44 e 45 stabilisce l'ambito d'intervento dell'Asse IV, finalizzato a sostenere lo sviluppo sostenibile delle
zone di pesca, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica
comune della pesca;

- 2) Il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, agli artt. 21-25 stabilisce l'ambito di applicazione dell'Asse IV, modificato dall'ultimo Reg. (CE) 1249/2010;
- 3) Il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca comprende la strategia di attuazione della politica comunitaria della pesca sul territorio nazionale;
- 4) Il Vademecum F.E.P. della Commissione Europea contiene gli orientamenti per la predisposizione dei Programmi Operativi;
- 5) Il Programma Operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione (CE) C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della Decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
- 6) Ai sensi degli articoli 57 e 58 del Reg. (CE) n. 1198/2006 sono state designate le Autorità finalizzate a garantire l'efficacia e la corretta esecuzione del Programma Operativo FEP 2007-2013, nonché il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo. Tali autorità sono: Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit;
- 7) Ai sensi dell'art. 58, par. 2 l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione hanno designato gli Organismi intermedi per espletare, mediante formale convenzione, una parte o totalità dei compiti loro assegnati sotto la responsabilità di dette Autorità;
- 8) La Regione Puglia svolge il ruolo di Organismo Intermedio (O.I.), Referente dell'AdG del PO FEP ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, come da convenzione stipulata in data 01 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007;
- 9) La Regione Puglia svolge le funzioni delegate di cui all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 10) L'Accordo Multiregionale, stipulato in data 18 settembre 2008 come successivamente modificato, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni obiettivo convergenza e obiettivo fuori convergenza, inerente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca nell'ambito del Programma operativo 2007-2013, annovera tra le funzioni delegate l'attuazione dell'Asse IV del FEP "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca";
- 11) Ai sensi dell'art 3 dell'Accordo Multiregionale, l'AdG e la Regione Puglia, formalmente delegata, sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, della gestione e attuazione del Programma Operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 12) L'attuazione e la gestione del PO FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito indicato come SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura). Ne consegue che l'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 deve essere svolta secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;
- 13) Ogni Stato Membro nonché le Autorità da esso individuate nell'ambito del FEP, sono responsabili anche finanziariamente di tutte le attività svolte comprese quelle eventualmente delegate agli O.I.;
- 14) La Regione con la D.G.R. n. 1149 del 30/06/09 ha approvato il "Piano di attuazione regionale del Programma Operativo (PO) 2007/2013 della Pesca (FEP) – Organigramma gerarchico dell'Organismo intermedio(O.I.)/Regione Puglia – Individuazione delle strutture e nomina referenti regionali e responsabili di misura";
- 15) Con il D. M. n. 50 del 20/05/2009- sono state definite le linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del P.O. FEP 2007-2013;

16) La Regione Puglia con DD n 571 del 06/12/2012 ha adottato il Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEP 2007/2013, in conformità con il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG e validato dall'AdG in data 16/11/2010;

17) In data 20/02/12 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza la Nota metodologica sull'attuazione Asse IV- Sviluppo sostenibile della zone di pesca;

18) In data 31/01/2011 la Regione ha approvato con D.D. n. 12 l'Avviso pubblico per la selezione dei GAC e dei Piani di Sviluppo Costiero (PSC), a valere sulla misura 4.1 del PO FEP 2007/2013, pubblicato sul BURP del 24 febbraio 2011 n. 29 e successive proroghe;

19) Il GAC ed il relativo PSC è stato rispettivamente selezionato ed approvato con D.D. n.92 del 21/06/12, nei termini del quale il GAC Adriatico Salentino scarsi risulta ammesso a finanziamento per un importo totale pari ad €.2.172.100,00 di cui €.1.970.000,00 quale quota pubblica ed €.202.100,00 quale quota privata, come risulta dal piano finanziario contenuto nel PSC medesimo;

20) In data 05/11/2012 è stata sottoscritta la convenzione n. 014352 di rep. del 06/11/12 e registrata presso L'Agenzia delle Entrate di Bari al n.27788 del 13/11/2012 regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il GAC.

Considerato che

1) ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e degli artt. 21-25 del Reg. CE 498/2007 il PO FEP può finanziare, con portata sperimentale, azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche;

2) l'attuazione della misura 4.1 – asse IV "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007/2013 - prevede la selezione dei GAC e dei relativi Piani di Sviluppo Costiero (PSC);

3) in qualità di soggetto deputato all'attuazione del PSC di cui all'Asse IV del PO FEP 2007/2013, oltre che possibile beneficiario delle azioni a titolarità del PSC, il GAC è tenuto al rispetto degli adempimenti stabiliti dai regolamenti comunitari di settore Reg. (CE) n. 1198/2006 e Reg. (CE) n. 498/2007, nonché norme attuative discendenti adottate a livello comunitario, nazionale e regionale, al mantenimento per tutta la durata della convenzione dei requisiti di ammissibilità prescritti per la partecipazione all'avviso pubblico, (D.D. n. 12 del 31/01/11) al finanziamento maggioritario di operazioni condotte dal settore privato, oltre che all'applicazione di procedure trasparenti di selezione delle operazioni finalizzate ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse, così come riportato al punto 3.2.3 "Conflitti di interesse" pag 33 della Guida pratica dell'Asse IV approvata dal Mi.P.A.A.F .

4) al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica attivabile tramite i GAC e, di renderla compatibile con i vincoli relativi al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, è necessario procedere:

- alla pianificazione annuale dell'avanzamento di spesa in funzione del rispetto, anche da parte del GAC, della regola del disimpegno automatico (n+2);
- alla determinazione dei rapporti tra l'avanzamento della spesa a valere sulla misura j "Spese operative dei Gruppi" e l'avanzamento della spesa a valere su tutte le altre misure del PSC, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione del GAC;

5) il GAC, in qualità di soggetto attuatore del proprio PSC nel territorio di competenza, provvede ad avviare le attività ivi contemplate ed a gestire le stesse nel pieno rispetto delle disposizioni generali del PO FEP 2007/2013, nonché di quelle specifiche dell'asse IV, delle rispettive misure ed ad osservare la normativa, i regolamenti ed il Manuale delle procedure di attuazione;

6) La Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013) 3240395 del 14/10/13, inviata all'Autorità di Gestione MiPAAF – Direzione Generale Pesca ed Acquicoltura, ha rappresentato delle problematiche riguardo al ruolo dei GAC nel sistema di gestione e controllo del PO FEP, in particolare ha rilevato che, avendo la Regione delegato uno dei punti indicati nella predetta nota della Commissione Europea quale "la

valutazione, la selezione e l'approvazione formale del progetto e l'emissione della lettera di finanziamento al beneficiario finale", il GAC dovrebbe essere designato come Organismo Intermedio. Atteso che l'unico O.I. ad oggi è la Regione, è necessario rivedere il ruolo del GAC e sostituire la convenzione n. 014352 di rep. del 06/11/12 e registrata presso L'Agenzia delle Entrate di Bari al n.27788 del 13/11/2012;

7) Gli atti posti in essere dal GAC in esecuzione della convenzione n. 014352 di rep. del 06/11/12 sono conformi sia alle disposizioni di cui alla nota della Commissione Europea summenzionata sia al dispositivo della stessa convenzione;

8) La convenzione n. 014352 di rep. del 06/11/12 perde efficacia dal momento della sottoscrizione della presente convenzione;

9) E' necessario individuare ruoli, funzioni, obblighi e responsabilità delle Parti.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Disposizioni generali)

Le premesse e i considerato sono parte integrante e sostanziale del presente atto così come gli atti e i documenti richiamati in premessa, se pur non materialmente allegati, sono noti alle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità della Convenzione)

La presente convenzione è finalizzata a dare piena attuazione al Piano di Sviluppo Costiero (PSC) del GAC, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie ad esso assegnate.

Disciplina, inoltre, il rapporto tra la Regione Puglia e il GAC per l'attuazione delle attività ad esso assegnate.

Pertanto, con la presente la Regione Puglia assegna al GAC Adriatico Salentino Scarl, che dichiara di accettare, con riferimento all'attuazione della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" ed in particolare del PSC, l'esercizio delle attività specificate al successivo art. 7.

Le attività sono esercitate dal GAC mediante il pieno utilizzo del SIGC e nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in seno alla Cabina di regia del PO FEP 2007-2013 e sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale delle procedure amministrative di gestione e controllo, trasparenza e chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità, gestione dei conflitti di interesse, procedure di tracciabilità ed archiviazione dei documenti e modalità di amministrazione dei fondi pubblici gestiti.

Art. 3

(Durata della Convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione degli adempimenti relativi al periodo di programmazione 2007/2013 del PO FEP, prevista per il 31/12/2015, salvo proroghe e fatti salvi gli effetti della convenzione n. 014352 di rep. del 06/11/12 conformi con le disposizioni di cui al presente atto.

Art. 4

(Definizioni)

AdC: Autorità di Certificazione del PO FEP 2007-2013, individuata in AGEA – Organismo pagatore nazionale;

AdG: Autorità di Gestione del PO FEP 2007-2013, individuata in seno alla DG Pesca e Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Cabina di Regia: Organismo previsto dal PO FEP 2007-2013 ed istituito nell'ambito dell'Accordo Multiregionale, finalizzato a garantire una coerente ed omogenea esecuzione sul territorio nazionale delle misure previste dal PO;

GAC: Gruppo di Azione Costiero operante sul territorio, selezionato nell'ambito della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;

Intervento a regia : un progetto attuato nell'ambito del PSC, selezionato tramite avviso pubblico, i cui beneficiari sono soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento del GAC;

Intervento a titolarità : un progetto attuato nell'ambito del PSC, il cui beneficiario è il GAC;

Irregolarità: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza pregiudizio sul bilancio generale dell'Unione Europea, mediante l'imputazione di spese ingiustificate sul bilancio generale;

Misura/Azione: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un Asse prioritario;

Operazione: un progetto attuato da uno o più beneficiari nell'ambito della Misura/Azione del PSC, che consente la realizzazione degli obiettivi della Strategia di sviluppo costiero a cui si riferisce;

Organismo intermedio (OI): qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

Programma Operativo (PO): un documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di Assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;

PSC: Piano di Sviluppo Costiero, approvato nell'ambito della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;

RAdC: Referente Regionale dell'Autorità di Certificazione;

RAdG: Referente Regionale dell'Autorità di Gestione;

RdM: Responsabile di Misura;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo del FEP 2007-2013;

SIPA: Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura.

Art. 5

(Attività del PSC)

La Regione individua il GAC quale "soggetto attuatore" del PSC nel proprio territorio, attraverso la gestione delle attività secondo le modalità ed i contenuti del PSC stesso.

Il GAC assume, quindi, impegni ed obblighi con particolare osservanza:

- delle norme regolamentari, delle disposizioni nazionali e regionali e delle procedure riportate nei Manuali e nelle Linee Guida (di cui alle premesse);
- della programmazione finanziaria e degli obiettivi di spesa annuale del PSC, con riferimento alle risorse finanziarie pubbliche e private.

Il GAC si impegna, inoltre, a dare attuazione alle misure i "Acquisizione di competenze, preparazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale", j "Spese operative dei Gruppi" e h "Cooperazione transnazionale e interregionale", di cui è diretto beneficiario.

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il RAdG ed il GAC, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari dell'Unione Europea e dell'Erario Nazionale.

Art. 6**(Risorse finanziarie)**

L'ammontare delle risorse finanziarie totali allocate sull'Asse IV dalla Regione è di € 13.507.010,71 di cui pubbliche € 11.762.125,00. Parte di detto importo del valore di € 1.970.000,00 è destinato a finanziare gli interventi previsti all'interno del PSC del GAC Adriatico Salentino Scarl.

Tale importo deve essere utilizzato per finanziare operazioni attuate dal GAC in qualità di beneficiario finale (azioni a titolarità) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici o altra procedura selettiva (azioni a regia).

La spesa dovrà essere effettuata in conformità alla dotazione finanziaria programmata per ciascuna annualità nell'ambito del PSC.

Art. 7**(Attività assegnate al GAC)**

1) Il GAC con riferimento alle attività ed alle operazioni previste nell'ambito del PSC, esercita nel rispetto dei criteri stabiliti dall'O.I. e fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli della presente convenzione, le attività di seguito indicate:

- a) in conformità alle procedure dell'O.I. e con il pieno utilizzo del SIGC e del SIPA, così come definito dal MiPAAF, in base a quanto previsto dal PSC approvato, mette in atto e definisce le modalità attuative, i requisiti per l'ammissione al cofinanziamento, nonché il monitoraggio finanziario;
- b) presenta al RAdG presso il Servizio Caccia e Pesca -Regione Puglia gli schemi dei bandi o degli altri atti programmatori, al fine del conseguimento del necessario e vincolante parere di conformità da parte della Regione;
- c) per i progetti a regia il GAC acquisisce le istanze pone il timbro di arrivo ed elabora un elenco dei progetti pervenuti che trasmette insieme ai plichi alla Regione che provvede alla ricezione ed all'attribuzione di un numero e di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente;
- d) può svolgere l'attività di supporto alla/o alle Commissione/i di selezione dei progetti, relativa alle domande di finanziamento a valere sulle azioni a regia, destinate ai beneficiari dei finanziamenti diversi dal GAC, conformemente ai criteri applicabili al PO FEP 2007/2013;
- e) pubblica la graduatoria approvata dalla Regione sul sito del GAC e su gli albi Pretori dei Comuni della zona di riferimento;
- f) acquisisce le domande di pagamento di anticipazione, acconto e saldo e verifica che la documentazione presentata sia conforme a quella richiesta;
- g) per le operazioni a titolarità provvede a tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente e dal manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. nel rispetto di quanto stabilito dai successivi articoli del presente atto. Si attiene alle procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente in materia e trasmette copia degli atti alla Regione;
- h) nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima che la Regione autorizzi il pagamento agli aventi diritto, il GAC effettua un controllo preventivo e fornisce il supporto necessario alla Regione per tutte le attività di verifica e controllo sulle domande di pagamento propedeutiche agli atti di erogazione dei pagamenti, finalizzate a verificare che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali;
- i) segnala alla Regione Puglia eventuali problematiche connesse all'attuazione del PSC, proponendo le possibili soluzioni;
- j) può supportare la Regione Puglia nello svolgimento di tutti i controlli su tutte le misure del PSC, nonché nella predisposizione delle piste di controllo;

- k) collabora alla risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli svolti dalla Regione e effettua la risoluzione delle criticità dovute alla propria competenza;
- l) provvede all'immissione dei dati, per quanto di competenza, nell'ambito delle funzionalità del SIGC e del SIPA relativi a ciascuna operazione cofinanziata per assicurare le successive attività di gestione finanziaria, di sorveglianza, di verifica, di audit e di valutazione;
- m) assicura l'adempimento agli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 51 del Reg. (CE) n. 1198/2006 ed, in particolare, provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione ammessa a cofinanziamento, il piano di finanziamento, il termine per l'esecuzione, nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati per accedere al cofinanziamento;
- n) supporta l'OI nella gestione degli eventuali contenziosi concernenti le operazioni finanziate, su questioni che sorgono nell'ambito della propria competenza;
- o) fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione, dell'AdG e della Regione Puglia;
- p) archivia tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ed eventuale altra documentazione, in proprio possesso, da tenere a disposizione della Regione Puglia, delle Autorità del Programma, della Commissione e della Corte dei Conti europea in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria e in materia di conservazione degli atti e ne assicura l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo fino al 31 dicembre 2019;
- q) trasmette alla Regione tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire le attività di competenza;
- r) garantisce il supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi svolti da soggetti deputati ai controlli della Regione;

Il GAC è giuridicamente e finanziariamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività assegnate con il presente articolo.

Art. 8

(Responsabilità ed impegni della Regione)

Come previsto dagli articoli 58 e 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 la Regione Puglia, in qualità di Organismo intermedio/Referente Autorità di Gestione delegato dall'Autorità di Gestione del Programma è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione ed attuazione dell'Asse IV.

La Regione Puglia, svolge pertanto le seguenti funzioni:

a. Informa i GAC sugli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Asse IV del PO FEP;

b. Per le azioni a regia:

- verifica ed effettua l'esame di conformità dei bandi predisposti dal GAC;
- esprime parere vincolante sui bandi. In caso di parere positivo il GAC potrà procedere all'emanazione del bando. In caso di parere non conforme il GAC dovrà rielaborare il bando seguendo le indicazioni dettate dalla Regione;
- nomina una o più Commissioni regionali, composte da tre componenti ed un segretario individuati tra il personale regionale per la selezione delle istanze di finanziamento;
- approva e pubblica la graduatoria sul sito Ufficiale della Regione Puglia, con la relativa individuazione dei progetti ammessi a finanziamento;
- trasmette l'atto di approvazione della graduatoria al GAC per la pubblicazione a livello locale, inclusa copia dei progetti approvati al fine dei successivi controlli amministrativi;

- esamina gli eventuali ricorsi;
- provvede alla concessione dei finanziamenti nei confronti dei beneficiari;
- completa le operazioni di cui al SIPA inerenti l'elaborazione delle dichiarazioni di spesa e le trasmette al Referente dell'Autorità di certificazione;
- effettua i controlli di I livello ed *ex post*
- verifica le richieste di erogazione dei contributi relative ai beneficiari ed eroga i contributi spettanti

c. Per le azioni a titolarità del GAC

- Verifica ed approva le proposte di interventi ed i successivi progetti esecutivi;
- Eroga i contributi e le eventuali anticipazioni ai GAC secondo atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità;
- Svolge le attività di controllo sulle domande di finanziamento e di pagamento attraverso le Commissioni di controllo;
- Verifica le richieste di erogazione dei contributi inoltrate dai GAC ed eroga i contributi spettanti;
- Effettua i controlli di primo livello;
- Assicura il flusso di informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, relazionandosi con i GAC;
- Verifica ed approva le eventuali variazioni/rimodulazioni proposte dai GAC per i propri PSC.
- Completa le operazioni di cui al SIPA inerenti l'elaborazione delle dichiarazioni di spesa e le trasmette al Referente dell'Autorità di certificazione.

La Regione Puglia per consentire al GAC lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 si impegna a:

- assicurare il supporto necessario all'abilitazione dei GAC alla gestione e utilizzo del Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA);
- svolgere l'attività di verifica sul corretto utilizzo e aggiornamento del SIPA;
- fornire al GAC il Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI.

Art. 9

(Responsabilità ed impegni del GAC)

1. Essendo titolare del PSC il GAC è responsabile nei confronti del R.A.d.G. giuridicamente e finanziariamente della corretta realizzazione degli interventi e del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

2. Il GAC in particolare è responsabile:

- della regolare e corretta attuazione di operazioni a titolarità
- della buona e rapida esecuzione degli interventi e della loro conformità alla normativa in vigore;
- del regolare ed efficiente funzionamento della struttura amministrativa, adeguata agli interventi e alle risorse da gestire;
- della regolare gestione dei contributi per quanto riguarda le spese sostenute direttamente nell'attuazione delle azioni a titolarità;

- della regolare ed efficace gestione dei contributi pubblici, concessi nell'ambito del PSC;
- dell'adozione di un apposito sistema contabile idoneo a codificare e registrare ogni pagamento effettuato nell'attuazione delle azioni a titolarità;
- della conservazione presso la propria sede dei documenti giustificativi per le spese sostenute per la durata degli impegni sottoscritti;
- del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di concorrenza, ambiente, pari opportunità, appalti pubblici, pubblicità;
- del rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio e dell'attivazione dei relativi flussi informativi, nonché della correttezza delle informazioni fornite;
- dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente in attuazione nella realizzazione fisica delle azioni a titolarità GAC;
- della restituzione del contributo pubblico nel caso di realizzazione del PSC in maniera difforme da quello approvato;

3. Il GAC è obbligato a:

- condurre un'adeguata azione di divulgazione (animazione e comunicazione) del PSC e delle opportunità connesse (promozione dello sviluppo) dando adeguata pubblicità alle misure e azioni del PSC, nonché dei relativi bandi di attuazione, così come stabilito all'art 15 della presente convenzione;
- procedere alla selezione di contraenti/fornitori in modo conforme alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto nel D. lgs. 163/2006 e s.m.i. ;
- selezionare il personale, i professionisti, gli esperti ed i consulenti tramite procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nella misura in cui è compatibile nonché alle altre normative vigenti;
- evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del PSC, intendendo per tale l'incompatibilità e la sovrapposizioni di funzioni nell'attuazione del PSC (le principali figure che possono incorrere in situazione di conflitto di interesse sono le seguenti: i membri dell'organo decisionale quando partecipano all'approvazione di progetti relativi a potenziali beneficiari ad essi ricollegabili; i soggetti responsabili dei procedimenti di istruttoria e/o di selezione dei progetti istruiscono bandi cui hanno partecipato potenziali beneficiari ad essi ricollegabili; tra i soggetti responsabili della selezione di collaboratori/consulenti e/o fornitori quando i candidati ad essi ricollegabili partecipano alle relative short list/procedure; tra istruttori e controllori al fine del rispetto del principio di separazione delle funzioni). Nel regolamento interno del GAC saranno specificate nel dettaglio le fattispecie rientranti nei casi "ricollegabili";
- costituire e mantenere per tutte le operazioni cofinanziate i relativi fascicoli secondo quanto disposto dal Manuale delle procedure e dei controlli della gestione;
- comunicare alla Regione Puglia (RAdG) l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti progettuali, amministrativi e contabili relativi alle operazioni cofinanziate;
- mettere a disposizione, su richiesta della Regione Puglia (RAdG e RAdC) o dell'AdG ovvero delle altre Autorità del Programma o di altri soggetti e/o organismi preposti ai controlli, tutta la documentazione inerente le operazioni cofinanziate;
- modificare il regolamento interno, in conformità alla presente convenzione, che dovrà essere approvato dalla Regione e che raccolga almeno tutte le disposizioni e le indicazioni sulle modalità organizzative e procedurali;

- mantenere un sistema di contabilità separato (conto corrente dedicato) per l'attuazione della strategia di sviluppo locale al fine di codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del Piano;
 - assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto, così come previsto per le singole misure;
 - comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il PSC;
 - essere in regola con tutti gli adempimenti di legge pertinenti quali ad esempio il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 - verificare la regolare esecuzione delle attività e degli interventi finanziati nell'ambito del PSC;
 - trasmettere tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il PSC per la necessaria approvazione ed autorizzazione preventiva della Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14.
 - installare in loco un cartello, secondo quanto indicato negli articoli 32 e 33 del Reg. (CE) n. 498/2007, per gli interventi relativi ad opere di infrastruttura o di costruzione, il cui costo totale ammissibile supera euro 500.000,00, entro un mese dall'inizio dei lavori, e se il costo totale ammissibile supera i 500.000,00 euro e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, il beneficiario affigge una targa informativa permanente visibile e di dimensioni significative, entro sei mesi dalla data di completamento dell'operazione.
 - non modificare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento, non vendere o cedere gli stessi per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento;
 - proporre per le misure diverse da quelle previste dai primi 3 assi del PO FEP 2007/2013, in applicazione dell'art. 44 del Reg. (CE) 1198/2006, una proposta dei criteri di selezione delle operazioni insieme alle proposte di bandi relativi.
4. Per le misure a titolarità diverse dalla i e j il GAC dovrà presentare una proposta progettuale e successiva progettazione esecutiva alla Regione per l'approvazione. Il GAC è obbligato a comunicare ai soggetti attuatori delle prestazioni di cui il GAC è beneficiario finale le responsabilità e gli impegni che dovranno assumere, così come di seguito elencati:
- a. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente il PSC;
 - b. mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (utilizzato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'azione ammessa a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);
 - c. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto assegnato mediante bonifico o altre forme previste dalla disciplina comunitaria e nazionale a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato;
 - d. realizzare le azioni nei tempi indicati dal GAC che devono essere conformi con il cronoprogramma del PSC;
 - e. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che gli Organismi preposti riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
 - f. conservare la documentazione giustificativa, in originale, inerente gli interventi realizzati, archiviandola in forma separata, sino al termine di cui all'articolo 87 del Reg. (CE) n. 1198/2006;

- g. autorizzare il trattamento dei dati ai fini delle disposizioni di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 498/07 (pubblicazione dell'elenco dei beneficiari);

Per tutte le attività il GAC si impegna a trasmettere al RADG tutte le informazioni sulle operazioni ammesse al finanziamento, affinché i soggetti preposti al controllo possano svolgere le verifiche necessarie sulle domande di pagamento ed erogare i contributi agli aventi diritto.

Art. 10

(Ammissibilità delle spese)

Il periodo di eleggibilità delle spese ammissibili decorre dalla data di pubblicazione dell'*Avviso pubblico per la selezione dei GAC* sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 31/01/2011. Tale periodo si conclude alla data di chiusura del programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe.

Relativamente alle singole operazioni ammesse al finanziamento, il periodo di eleggibilità delle spese è stabilito nel bando pertinente emanato dal GAC, tenendo conto dei limiti e delle condizioni imposti dal PO FEP.

Le operazioni cofinanziate non devono essere state, comunque, ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

Le spese di gestione del GAC coprono le annualità, fino al 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe.

1. Per essere considerate ammissibili, le spese devono:

- essere previste nel PSC approvato e nel Piano Finanziario dettagliato del PSC;
- essere previste nel manuale di gestione e controllo;
- essere coerenti con gli obiettivi della misura/azione a cui l'operazione si riferisce ed essere necessarie per la realizzazione dell'operazione oggetto di finanziamento;
- essere ragionevoli e sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria e essere state effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità separata del GAC e dei Beneficiari finali di Progetto ed essere identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

2. L'ammissibilità dei costi è determinata sulla base dei Regolamenti (CE) riportati nelle premesse della presente convenzione, nonché dalle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Le spese sostenute dal GAC per la sua costituzione e per altre attività precedenti alla sua approvazione sono ammissibili, in quanto contemplati all'art. 44 del Reg. 1198/2006, alla lettera i) "Acquisizione di competenze e agevolazione della preparazione e attuazione della strategia di sviluppo locale". A titolo esemplificativo si riportano le tipologie di spesa ammissibili antecedenti all'approvazione definitiva della graduatoria dei PSC:

- (a) sostegno tecnico per la costituzione di nuovi partenariati locali o la ristrutturazione di quelli esistenti;
- (b) sostegno tecnico per l'elaborazione, il controllo e la valutazione delle strategie di sviluppo locale;
- (c) studi sulla zona interessata;
- (d) misure di informazione sulla zona e la strategia di sviluppo locale destinate ai portatori di interesse e al grande pubblico;
- (e) la formazione del personale incaricato della preparazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, incluse azioni di formazione come quelle relative alla gestione dei gruppi;
- (f) iniziative promozionali e formazione di promotori di progetti.

La spesa dovrà essere effettuata in conformità alla dotazione finanziaria programmata per ciascuna annualità nell'ambito del PSC. La dotazione finanziaria del PSC potrà essere ridotta in misura pari alle somme non spese entro i termini programmati.

Per quanto riguarda le attività di animazione, il GAC è tenuto a conservare adeguata documentazione. In particolare, per riunioni, incontri e tavoli di lavoro, si segnala la necessità di :

- produrre l'ordine del giorno e le finalità dell'incontro;
- evidenziare le eventuali iniziative adottate per coinvolgere i diversi targets;
- raccogliere, mediante fogli firme, le presenze;
- tenere traccia delle posizioni assunte dai diversi attori coinvolti;
- tenere traccia delle decisioni adottate e degli elementi di discussione.

Il GAC dovrà presentare al RADG un resoconto annuale delle suddette attività di animazione.

Relativamente alle misure "i" e "j" sono ammissibili le seguenti spese:

- costi per la redazione del PSC , spese per la costituzione del GAC, l'ammontare di tali costi non può essere superiore a 15.000 euro;
- costi inerenti un piano di comunicazione ed animazione;
- spese per il personale ed i compensi per gli organi di amministrazione (tale ultimo costo non può superare la quota del 5% dei costi di gestione), consulenze specialistiche, spese correnti come utenze varie, materiali di consumo, fitto sede, attività di servizio (pulizie sedi) acquisto o noleggi arredi, macchine ed attrezzature per uffici, strumenti informatici, rimborsi di spese di viaggio e soggiorno del personale;
- costi per la formazione del personale del GAC addetto all'attuazione della strategia di sviluppo locale, in particolare per quanto concerne il funzionamento, la programmazione delle misure, i sistemi di monitoraggio, l'utilizzo di programmi software.

Art. 11

(Erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese)

Misure a titolarità del GAC

Al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica attivabile dal GAC e, di renderla compatibile con i vincoli relativi al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, la Regione procederà:

- alla pianificazione annuale dell'avanzamento di spesa in funzione del rispetto, anche da parte del GAC, della regola del disimpegno automatico (n+2);
- alla determinazione dei rapporti tra l'avanzamento della spesa a valere sulla misura j "Spese operative dei Gruppi" e l'avanzamento della spesa a valere su tutte le altre misure del PSC, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione del GAC.

La Regione approverà la pianificazione annuale dell'avanzamento di spesa presentata dal GAC all'inizio di ogni anno. Tale pianificazione dovrà essere funzionale ad evitare che sia applicata la regola del disimpegno automatico (n+2) e dovrà contenere degli indicatori determinati dai rapporti tra la spesa annuale prevista per la misura j "Spese operative dei Gruppi" e la spesa annuale imputata alle altre misure del PSC.

La Regione, inoltre, svolgerà il controllo su tali indicatori dati dai rapporti tra l'avanzamento della spesa a valere sulla misura j "Spese operative dei Gruppi" e l'avanzamento della spesa a valere su tutte le altre misure del PSC, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione del GAC.

Il finanziamento per le misure a titolarità del GAC è erogato secondo le seguenti modalità:

- Anticipazione del 50% del contributo pubblico totale concesso a fronte di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e concedibile;

- Gli eventuali successivi acconti su spese sostenute e rendicontate per una quota pari ad almeno il 20% del contributo totale pubblico concesso previo accertamento della regolare esecuzione del PSC ed a valere sulla garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata al momento della 1° anticipazione. Il totale degli acconti erogati non può superare il 97% del contributo pubblico totale concesso;
- L'erogazione del saldo finale del rimanente 3% verrà disposta a fronte di spese rendicontate pari al totale del contributo pubblico delle singole misure. La domanda del saldo del contributo pubblico sarà inoltrata dal GAC previo accertamento delle spese dell'avvenuta realizzazione del PSC conforme all'approvazione e/o successive modifiche.
- Lo svincolo della garanzia fidejussoria è subordinata alla verifica di regolarità tecnico amministrativa e contabile finale.

Ai fini di ciascuna delle suddette erogazioni, il GAC trasmette alla Regione Puglia la seguente documentazione:

1) nel caso di anticipazione:

- richiesta di erogazione;
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e concedibile;
- coordinate bancarie del c/corrente vincolato ad esclusivo uso del PSC.

2) In caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale:

- richiesta di erogazione;
- relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte nel periodo di riferimento con l'indicazione dei relativi progetti esecutivi;
- dichiarazione del rappresentante legale del GAC, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che le azioni a titolarità del GAC procedono con regolarità e che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono conformi al PSC approvato ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- elenco delle fatture e della documentazione fiscalmente regolari o di altri titoli di spesa contenente il nome del fornitore, il numero e la data della fattura, oggetto della fornitura ed estremi del relativo pagamento;
- copia conforme della documentazione di spesa, costituita da fatture o da altri documenti di spesa fiscalmente validi, debitamente quietanzata.

A conclusione dei lavori, oltre la documentazione richiesta al punto precedente, è richiesta una relazione finale sulle attività complessivamente svolte.

Per le misure a titolarità diverse dalla i e j le spese sostenute potranno essere rendicontate previa approvazione delle proposte di interventi ed i successivi progetti esecutivi da parte della Regione.

Misure in cui il beneficiario è un soggetto diverso dal GAC

La Regione dovrà effettuare a favore dei beneficiari delle singole azioni dei PSC diversi dal GAC, l'erogazione delle anticipazioni, acconti e saldi.

Pertanto il GAC si impegna a presentare al RADG presso il Servizio Caccia e Pesca -Regione Puglia gli schemi dei bandi, insieme all'indicazione delle risorse finanziarie da concedere per ciascun bando.

Al fine dell'erogazione delle domande di pagamento il GAC dovrà svolgere le attività di controllo preventivo che riguardano:

- la ricezione e la presa in carico delle richieste di pagamento;

- verifica della conformità della documentazione pervenuta da parte dei beneficiari; risoluzione delle anomalie;
- riesame delle richieste;

Spetta invece alla Regione provvedere a:

- controllare le attività svolte dal GAC;
- erogare i finanziamenti previo controllo sulle domande di finanziamento;
- risolvere eventuali anomalie;
- controlli in loco.

La presentazione delle domande di finanziamento per operazioni rientranti nel PSC segue le procedure adottate nel manuale delle procedure del RAdG del tutto uniformata al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dalla normativa comunitaria in vigore. Le domande vengono "attivate" (ed acquisiti al SIGC), in via propedeutica, mediante procedure informatizzate gestite con il SIPA.

Il RAdG, sulla base delle richieste di erogazione dei beneficiari finali per le azioni a regia, procede all'erogazione dei contributi a ciascun beneficiario finale previo effettuazione dei controlli di competenza. Le richieste di erogazione devono riportare le generalità del creditore, la causale, la somma, la data di emissione e gli estremi degli atti di autorizzazione emessi. Alle richieste deve essere allegata la documentazione di riferimento. L'amministrazione regionale può richiedere chiarimenti, integrazione ed attivare le pertinenti attività di controllo.

Per le azioni a titolarità l'erogazione è effettuata in favore del GAC previo effettuazione dei controlli di competenza. Il GAC provvederà ad effettuare i pagamenti a favore dei soggetti attuatori.

Per tutte le operazioni realizzate nell'ambito del PSC, il GAC provvede alla conservazione, presso la propria sede, di tutte le copie dei documenti giustificativi di spesa che i beneficiari finali ed attuatori delle singole azioni sostengono. Questi ultimi assicurano il trattamento e la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute così come stabilito dalla normativa vigente.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti saranno regolamentate nei singoli bandi.

Modalità di realizzazione della spesa e di pagamento dei finanziamenti

Il GAC ha l'obbligo di aprire e mantenere per tutta la durata dell'operazione ammessa a finanziamento un "conto corrente dedicato" (bancario o postale) da utilizzare per la riscossione dei finanziamenti erogati dalla Regione e per tutti i pagamenti effettuati connessi a tale operazione. Le spese di apertura e gestione del conto corrente dedicato sono ammissibili, mentre non lo sono gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari.

I pagamenti devono essere effettuati attraverso bonifico bancario o ricevuta bancaria (Riba), assegno non trasferibile, bollettino e vaglia postale. Non è ammesso il pagamento attraverso contanti, se non per operazioni di importo inferiore a 500,00 (cinquecento/00) euro, IVA compresa. In caso contrario la relativa spesa non è considerata ammissibile.

I beneficiari devono provare la spesa con fattura o altri documenti aventi valore probatorio equipollente.

Le modalità di realizzazione della spesa e di pagamento dei finanziamenti, in favore dei beneficiari diversi dal GAC saranno regolamentate nei singoli bandi.

Art. 12

(Funzioni di controllo)

L'impostazione adottata relativamente all'organizzazione dei controlli, risponde a quanto richiesto dall'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/2006. e dall'art. 39 del Reg (CE) n. 498/ 2006.

Sulle azioni che il GAC realizzerà direttamente in quanto beneficiario finale, il controllo sarà effettuato dalla Regione attraverso le Commissioni di controllo.

Il controllo è svolto secondo le procedure descritte nel Manuale delle procedure e dei controlli dell'autorità di gestione P.O. FEP 2007/2013. richiamato in premessa.

Relativamente alle operazioni selezionate e finanziate nell'ambito delle azioni del PSC, il cui beneficiario finale è un soggetto diverso dal GAC, il GAC si impegna ad effettuare i controlli amministrativi preventivi sul 100% delle domande di finanziamento, al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni per la concessione dei contributi e dei relativi impegni assunti dai beneficiari delle singole azioni.

Il GAC dopo aver espletato il controllo amministrativo preventivo invia alla Regione la richiesta per il controllo di I livello della Regione.

Al fine di facilitare le attività di controllo che le Commissioni dovranno espletare, il GAC si impegna a organizzare il supporto tecnico logistico per le verifiche e i sopralluoghi necessari da svolgere.

Inoltre, il GAC dovrà predisporre la seguente documentazione da rendere disponibile in sede di ispezione:

- elenco delle spese sostenute regolarmente firmato ;
- tabella riassuntiva con suddivisione dell'importo soggetto al controllo per misura ed operazione/progetto;
- copie delle fatture quietanzate e relative bolle di accompagnamento o altri eventuali giustificativi di spesa attestanti l'avvenuto pagamento.

Le Commissioni di controllo della Regione Puglia, ove sia ritenuto necessario, potranno sempre richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Il GAC provvederà a creare dei fascicoli progettuali per ciascuna operazione ammessa al finanziamento, per i quali dovrà conservare tutta la documentazione pertinente sino al 31 dicembre 2019.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure di riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità devono essere registrati su apposite check-list nel fascicolo della domanda e conservate nel dossier che il GAC è tenuto a conservare presso la propria sede.

Le attività di controllo delle operazioni ammesse a cofinanziamento, comprenderanno:

- i controlli di I livello anche sulla base dei controlli amministrativo-contabile già svolti dal GAC ;
- il controllo in loco.

Nel caso di irregolarità rilevate nell'attuazione delle operazioni ammesse al finanziamento, potranno essere effettuate delle riduzioni o delle esclusioni dei finanziamenti.

Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli (controlli in loco ed ex post).

Il meccanismo di riduzione è applicabile in fase di controllo amministrativo del progetto finanziato, in fase di controllo in loco del progetto e in fase di controllo ex post.

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure relative alla gestione del GAC, all'acquisizione delle competenze e all'animazione sul territorio, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui alle disposizioni del Manuale delle procedure e dei controlli e nel rispetto della normativa vigente. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario

è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Art. 13

(Funzioni di monitoraggio fisico e finanziario)

Il GAC, si impegna ad assicurare la massima collaborazione con il RAdG nella fornitura di qualunque supporto informativo e conoscitivo in relazione alle attività di valutazione in itinere del PO FEP 2007/2013.

L'attività di monitoraggio suddetta dovrà essere svolta dal GAC sulla base di supporti, anche di natura informatica, che saranno messi a disposizione dal RAdG.

Il RAdG si impegna ad effettuare i riscontri delle risultanze del monitoraggio effettuato dal GAC rispetto ai dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico desunti dagli applicativi del portale SIPA ed a comunicare al GAC le eventuali differenze, al fine di verificarne congiuntamente le cause e di provvedere all'allineamento dei dati stessi.

Articolo 14

(Varianti al PSC)

Il GAC è tenuto a realizzare le attività come descritte nel PSC, rispettando le tempistiche e le previsioni di spesa.

Le varianti sono disciplinate nel seguente modo:

- Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, non necessitano della preventiva autorizzazione, ma devono essere in ogni caso comunicate alla Regione Puglia prima della loro esecuzione, nonché dovranno essere evidenziati i motivi in sede di rendicontazione finale.
- Varianti sostanziali sono richieste all'Amministrazione Regionale – RAdG che le valuta, per la necessaria preventiva approvazione.

Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del PSC;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione pena la non ammissibilità.

In tutti i casi è facoltà della Regione Puglia approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

Il termine ultimo per presentare variazioni al PSC è il 30/06/2015, salvo eventuali proroghe.

Art 15

(Informazione e pubblicità)

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (CE) n. 498/2007, l'O.I. si avvale del GAC.

In particolare:

a) Per i progetti attuati nell'ambito delle azioni a titolarità del PSC, il GAC, in quanto anche beneficiario, pubblicizza le attività svolte e i risultati ottenuti, mettendo in evidenza il ruolo della Comunità Europea e garantendo la visibilità e la trasparenza del sostegno FEP ottenuto;

b) Per i progetti attuati nell'ambito delle /azioni a regia, il GAC informa i potenziali beneficiari circa le possibilità offerte dal PSC. Nello specifico, l'informazione è assicurata attraverso:

- la pubblicazione dei bandi di gara presso le sedi dei Comuni interessati (albi pretori);
- la diffusione delle informazioni presso le associazioni di categoria interessate;
- la pubblicazione sul sito internet ufficiale del GAC;

Presso la sede del GAC deve essere affissa una targa informativa con la dicitura: "Operazione cofinanziata dal PO FEP 2007/2013; Asse_IV, Misura 4.1- PSC del GAC _____ (denominazione) misura/azione _____ (titolo della misura o dell'azione del PSC); Titolo dell'Operazione _____".

Le targhe informative, i cartelli, le pubblicazioni e tutto il materiale predisposto nell'ambito dei progetti deve riportare gli slogan e i loghi, conformemente a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e regionale. In particolare, devono essere inseriti i loghi dell'UE, dello Stato italiano e della Regione Puglia.

Art. 16

(Gestione di banche dati)

Il GAC si impegna ad un puntuale utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo secondo le specifiche disposizioni impartite dalla Regione.

Il GAC si impegna a garantire la veridicità dei dati da esso inseriti nel SIPA e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Art. 17

(Attività di verifica e di messa a disposizione degli atti)

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e Audit, il GAC si impegna a rendere disponibili al RAdG, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure.

Art. 18

(Principio di leale collaborazione)

Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni di propria competenza, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione alle attività di cui al presente atto,

Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Art. 19

(Poteri sostitutivi e revoca)

In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente convenzione la Regione Puglia adotta tutte le iniziative necessarie.

In relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, la Regione Puglia può disporre la revoca degli impegni oggetto della presente convenzione.

Il contributo è revocato in caso:

- di rinuncia da parte del GAC;
- il GAC contravviene a quanto stabilito nella convenzione;

- viene accertato che il GAC ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione;
- il GAC destina il finanziamento alla realizzazione di azioni differenti da quelle previste nel PSC approvato;
- di mancato avvio delle attività del GAC entro un periodo di 90 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata dal GAC a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 20

(Aggiornamenti, modifica e integrazione della convenzione)

Le Parti si obbligano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Art. 21

(Inadempienze)

In caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAC degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività, ove l'inadempimento non venga sanato nel termine di giorni venti, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere intimata dalla Regione Puglia, la presente convenzione si intende risolta di diritto. In tal caso, la Regione procederà, con apposito provvedimento, all'acquisizione dell'importo di cui alla garanzia fideiussoria presentata dal GAC. È salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Regione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

Art. 22

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il GAC assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

Art. 23

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Le Parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari e in particolare a quanto disposto dall'art. 31 comma 2, lettera d) del Regolamento della Commissione 498/2007.

Le Parti altresì si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza presente nella legge medesima.

Art. 24**(Disposizioni finali)**

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico del GAC, senza diritto di rivalsa. Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Tutta la corrispondenza con la Regione per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Caccia e Pesca - Servizio Caccia e Pesca, via Paolo Lembo, n. 38/f – CAP 70126 Bari.

Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti, fatte salve le modifiche dovute ad applicazioni di disposizioni legislative e regolamentari di nuova introduzione, nonché a disposizioni comunitari e ministeriali.

Inoltre, si stabilisce la integrale sostituzione della convenzione n. 014352 di rep del 06/11/2012 sottoscritta tra la Regione Puglia ed il GAC Adriatico Salentino Scarl.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il foro competente è Bari.

PER LA REGIONE PUGLIA**Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca****Referente Autorità di Gestione del PO FEP 2007/2013****Ing. Gennaro Russo**_____**PER IL GAC****Il legale rappresentante**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI 14 marzo 2014, n. 553

PO FESR 2007 - 2013. Asse VI. Linea di intervento 6.1. Azione 6.1.11 - Asse I. Linea di intervento 1.1. - Azione 1.1.2 - Linea di intervento 1.4. - Azione 1.4.1 - Avviso Pubblico "Aiuti alle Piccole Imprese per Progetti integrati di agevolazione" Determinazioni n. 71/2012 e n. 74/2012 - Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo - Soggetto proponente Cartonlegno Group Srl.

Il giorno 14 marzo 2014, in Bari, nella sede del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

Vista la DGR 1444 del 30 luglio 2008;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il DPGR n. 161/2008 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;

Vista la DGR 3044/2011 che modifica la DGR 1112/2011 di ulteriore razionalizzazione organizzativa;

Vista la DD n. 4/2012, del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

Vista la DD n. 9/2013, del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione

Visto il PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;

Vista la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/02/08) ed è stato definitivamente approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia Pier il ciclo di programmazione 2007-20132;

Vista la DGR n. 2941 del 29.12.2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo PO FESR 20072013 della Regione Puglia come adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2011)9029 del 1 dicembre 2011 (BURP n. 7 del 16.01.2012);

Vista la DGR n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, le "Directive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" (Burp n. 34 del 04/03/09);

Visto altresì:

- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni (BURP n. 84 del 02/07/2004);
- il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 (BURP n. 103 del 30.6.2008), recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 (Burp. n. 13 suppl. del 22/01/2009);
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2011, recante "Ulteriori modifiche al Regolamento Regionale 19 gennaio 2009 n. 1 e misure per la ricerca e l'innovazione" pubblicato sul BURP n. 44 del 28/03/2011, ed in particolare, l'art. 5 che introduce il Titolo IX, denominato "Aiuti alle Piccole Imprese per Progetti Integrati di Agevolazione";
- il Regolamento Regionale n. 5 del 20/02/2012, recante "Ulteriori modifiche al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione